

LUCA AL SABBAGH

Il caso di Bernardo Bolcini: dal reato di
Sollicitatio ad turpia alla catalogazione dei
processi dell'Inquisizione di Reggio Emilia tra
XVII e XVIII secolo

LUCA AL SABBAGH

*Il caso di Bernardo Bolcini: dal reato di Sollicitatio ad turpia
alla catalogazione dei processi dell’Inquisizione di Reggio
Emilia tra XVII e XVIII secolo*

L’adescamento delle monache in confessionale

Il reato di sollecitazione in confessionale, meglio conosciuto come *Sollicitatio ad turpia*¹, è l’abuso da parte di un prete del sacramento della penitenza (conosciuto come confessione), per sollecitare, adescare o coinvolgere i suoi penitenti in discorsi o atti sessuali. Solitamente questo reato si basava sulle relazioni che intercorrevano tra un sacerdote confessore e le sue monache penitenti.

Il suddetto crimine era già presente nel periodo medievale, ma fu durante il XVI secolo che si diffuse endemicamente, tanto da diventare una delle motivazioni principali per avvalorare le tesi protestanti contro una Chiesa cattolica corrotta nei costumi e per quest’ultima fu un enorme problema su cui dovettero abbattersi le deliberazioni della Controriforma ed in seguito della Riforma cattolica.

Un maggior controllo su questo reato iniziò ad essere operato dai provvedimenti emessi dal Concilio di Trento (1545-1563), adoperando una politica ecclesiastica più stringente e di stretta osservazione nei confronti dei confessori, utilizzando la pratica obbligatoria delle visite diocesane ed una conseguente riaffermazione del celibato clericale. Una particolare innovazione che derivò da questo Concilio fu nel mobilio: l’invenzione del confessionale. Nato da un progetto gibertiano (il *confessorium*, cioè una tavoletta divisoria posta tra confessore e donna penitente), fu “modernizzato” dall’Arcivescovo di Milano Carlo Borromeo, il quale inventò un arredo per “dividere ed unire”, per isolare il rapporto a due dal contesto esterno e per impedire che l’intimità del rapporto producesse “frutti indesiderati”. In seguito questo mobile fu ulteriormente modificato dall’Ordine gesuita, che apportarono ulteriori migliorie per evitare di separare troppo chi stava all’interno del confessionale (infatti aggiunsero delle porte con una forma particolare) dall’ambiente circostante. Uno dei

¹ Le informazioni che seguiranno in questo paragrafo sono state reperite in WIETSE DE BOER, *Sollecitazione in confessionale*, in *Dizionario storico dell’Inquisizione*, diretto da ADRIANO PROSPERI, con la collaborazione di VINCENZO LAVENIA – JOHN TEDESCHI, Pisa, Edizioni della Normale, III, 2010, p. 1451-1455.

principali obiettivi dell'invenzione del confessionale fu il controllo sulla vista: esso doveva impedire che lo sguardo del confessore si posasse sulla sua penitente², evitando così di incorrere nel reato di sollecitazione.

I primi passi verso una elaborazione dell'iter processuale verso questo reato si ebbe durante il pontificato di Paolo IV, in terra andalusa: l'Arcivescovo di Granada Pedro Guerrero, in merito ad un caso di una penitente seviziata dal suo confessore durante la confessione, ordinò al gesuita che udì la dichiarazione della suddetta, di denunciare (in nome della donna insidiata e per delega di questa) tale confessore, per conservare l'onore della penitente e della sua famiglia. Successivamente con la bolla *Cum sicut nuper* del 1559, Paolo IV mise il reato di sollecitazione sotto la giurisdizione dell'inquisitore di Granada, considerando tale crimine come eresia³ e ponendo la parola fine a questa situazione (in seguito lo sviluppo della giurisprudenza sopra questa trasgressione, in territorio ispanico, portò nel 1592 all'interdizione, per i sacerdoti condannati per tale reato, ad udire le sacramentali confessioni; dal 1613 la sollecitazione immediatamente precedente alla confessione era perseguibile e, dal 1614, i discorsi e gli atti lascivi durante o dopo il sacramento erano ugualmente ricercati).

Per quanto concerne il contesto italiano, dal 1614 papa Paolo V stabilì la giurisdizione dell'Inquisizione su tali reati e solo dal 1622, con la costituzione *Universi Dominici gregi* di Gregorio XV, si decretò l'acquisizione da parte del Sant'Uffizio della *Materia Sollicitationis* per tutto il mondo cattolico. Grazie a questa delibera papale le procedure si fecero più severe: per le donne la denuncia diveniva obbligatoria e doveva essere inviata al tribunale per mezzo di un sacerdote delegato e se ciò non avveniva, le suddette potevano essere considerate complici del reo e non avrebbero ricevuto l'assoluzione; anche le pene si fecero più rigide: l'ecclesiastico reo di tale reato poteva essere punito con la sospensione a divinis, la privazione dei benefici, la perdita della voce attiva e passiva, l'esilio o la galera oppure la carcerazione a vita o anche con la pena capitale.

Il caso Bolcini

Esposte le dovute premesse generali in merito al reato di sollecitazione, si può ora porre l'attenzione su un caso particolare avvenuto a Reggio Emilia.

² ADRIANO PROSPERI, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 2009, p. 513-514.

³ Ivi, p. 509-511.

L'incartamento è custodito all'Archivio Diocesano di questa città⁴ e contiene un numero abbastanza cospicuo di carte non numerate (circa 200).

Il caso di Bernardo Bolcini⁵ è un processo avvenuto tra il 1741 ed il 1743 ai danni di questo sacerdote del monastero femminile di S. Tommaso (monastero già noto all'Inquisizione per un caso di indemoniamento di due suore nel 1625⁶) per aver sollecitato quattro sue monache penitenti.

Nel 1741 pervennero, al tribunale reggiano e per mezzo di un sacerdote delegato, quattro denunce da parte di quattro religiose di detto monastero⁷ che additavano il suddetto monaco reo, nei loro confronti, di sollecitazione. A seguito di tali missive, il tribunale ordinò la convocazione delle penitenti affinché deponessero la loro testimonianza su cosa accadde loro durante l'atto sacramentale. Un interrogatorio fatto alla suora Maria Gertrude Gentili (il 25 marzo 1741), descrive al meglio ciò che accadde sia a lei, che alle sue consorelle, durante il sacramento. Ella espose così gli atti e i discorsi lascivi del Bolcini:

In confessarmi una volta, (...), mi disse di aver veduto l'anatomia del mio sesso e me la descrisse nelle parti ancora più segrete, (...) mi ha detto altra volta in un proposito confessandomi mi disse che mi guardassi di non accoppiarmi con ferie poiché ero calorosa, et avrei attratto il seme della bestia, (...). (...) passò a dirmi, cosa era la generatione, (...) e come S. Tomaso disse che la generatione non è altro che una (...), appagazione del seme dell'uomo, o della donna e che il seme della donna non è necessario alla generatione.

Un giorno in questo stesso luogo ma in conferenza (...), mi aperse un libro, dove insegnava, come si fa uscire li peccati di carne, e ancor con le bestie, e dove insegnava delle bestie era "L'Homo Aplico" [questo è il titolo del suddetto libro che negli atti viene anche menzionato con il titolo de "L'Homo Rustico"] (...) e mi raccontò di un contadino che aveva commesso peccato con questi quando stava nel parlatorio vecchio a confessare (...). Mi disse una volta, (...) che (...) ero diventata più macilente, e pallida, e a proposito di pallidezza mi dimandò, come andavano li miei mestruj lunari e che conosceva, ch'io ero sanguigna⁹.

A seguito di questi interrogatori, il Bolcini fu arrestato ed incarcerato preventivamente nelle prigioni dell'Inquisizione reggiana attendendo di essere interrogato sulle sue azioni. Dal 27 febbraio 1742 al 14 marzo 1743

⁴ ARCHIVIO DIOCESANO DI REGGIO EMILIA [d'ora in poi ADRe], *Processi criminali Sacra Inquisizione (1650-1786), Contra Bernardum Bolcini* [d'ora in poi *Contra Bernardum Bolcini*], filza 95.

⁵ Per la consultazione della trascrizione completa di tale processo si veda LUCA AL SABBAGH, *Il caso di Bernardo Bolcini: l'Inquisizione di Reggio Emilia e il reato di Sollicitatio ad turpia nella metà del XVIII secolo*, Università degli Studi di Bologna, Tesi di Laurea in Storia, relatore prof. UMBERTO MAZZONE, a.a. 2011-2012.

⁶ ANDREA DEL COL, *L'Inquisizione in Italia. Dal XII al XXI secolo*, Milano, Mondadori, 2006, p. 606.

⁷ ADRe, *Contra Bernardum Bolcini*, c. 3r- c. 4r- c. 5r- c. 6r- c. 7r.

⁸ ADRe, *Contra Bernardum Bolcini*, c. 12v.

⁹ ADRe, *Contra Bernardum Bolcini*, c. 12r 2.

vi è una serie interminabile di interrogatori ai danni del presunto reo¹⁰, con tanto di ausilio della tortura alla corda¹¹, dove si venne a sapere che egli fu uno spontaneo comparente¹² e dove venne confermato tutto ciò che fu deposto dalle quattro monache.

Dopo un'arringa difensiva emessa dal suo avvocato d'ufficio (dove si affermava che il reo avesse agito, non per malizia o istigazione al male, ma per pura ignoranza ed ingenuità)¹³, fu emessa la sentenza di condanna il 19 luglio 1743¹⁴: fu condannato all'abiura *de vehemendi* con l'imposizione di penitenze salutari; alla perpetua inabilitazione ad udire le confessioni; alla perdita della voce attiva e passiva e dovette scontare una pena detentiva di tre anni (durante questo tempo fu scoperta la sua ennesima recidività nel 1745, quando la monaca Maria Benedetta Mai del monastero di S. Orsola di Vignola, affermò che il sacerdote fece a sé stesso, durante la sacramentale confessione, "peccaminosi toccamenti" e minacciò la penitente affinché non fosse proferita parola alcuna all'esterno del monastero¹⁵).

Scontati gli anni di internamento nelle carceri il 22 luglio 1746¹⁶, Bernardo Bolcini fu edotto dalle prigioni e gli fu accordata la grazia.

*L'Inquisizione reggiana*¹⁷

Dopo aver descritto la vicenda di questo sacerdote reggiano, è opportuno fare una breve digressione sulla storia del tribunale inquisitoriale di Reggio Emilia.

La fonte principale da cui estrapolare il maggior numero di informazioni è la *Narrativa dell'origine, e stato degl'inquisitori, quale dalla fondazione di questa Inquisizione di Reggio hanno retto questo Santo Tribunale*¹⁸, redatta da Agostino Ricci (inquisitore della città dal 1709-1710). Egli data al 1508 l'inizio di una vera e propria attività inquisitoriale: è infatti da quell'anno che l'inquisitore Tommaso da Vigevano iniziò la sua battaglia contro gli eretici presenti nella diocesi.

¹⁰ ADRe, *Contra Bernardum Bolcini*, c. 15 e sgg.- c. 19 e sgg.- c. 20 e sgg.

¹¹ ADRe, *Contra Bernardum Bolcini*, c. 17v 3.

¹² ADRe, *Contra Bernardum Bolcini*, c. 15 e sgg.

¹³ ADRe, *Contra Bernardum Bolcini*, c. 21 e sgg.

¹⁴ ADRe, *Contra Bernardum Bolcini*, c. 17 e sgg.

¹⁵ ADRe, *Contra Bernardum Bolcini*, c. 26 e sgg.

¹⁶ ADRe, *Contra Bernardum Bolcini*, c. 8r- c. 9r- c. 10r.

¹⁷Le informazioni che seguiranno in questo paragrafo sono state reperite in LAURA ROVERI, *Reggio Emilia*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, diretto da ADRIANO PROSPERI, con la collaborazione di VINCENZO LAVENIA – JOHN TEDESCHI, Pisa, Edizioni della Normale, III, 2010, p. 171-172.

¹⁸ BIBLIOTECA PANIZZI DI REGGIO EMILIA, *Manoscritti reggiani*, filza 109.

Nel 1509 venne creato un tribunale che aveva giurisdizione sopra i territori di Parma e Reggio, al cui vertice venne posto Antonio da Casale.

La svolta arrivò nel 1564, quando il duca Alfonso II ottenne da papa Pio IV, che tutti i suoi possedimenti fossero posti sotto la potestà giudiziale dell'Inquisizione di Ferrara (quindi anche la stessa città di Reggio).

Un anno dopo la devoluzione di Ferrara e lo spostamento della capitale estense a Modena (1598), fu creata una sede autonoma distaccata dalla capitale ducale e venne posto a capo di essa Pietro Visconti da Taggia¹⁹.

Nel 1609 l'inquisitore Paolo Franci da Napoli ottenne dal convento di S. Domenico (nel cui dormitorio inferiore, come riportato dal Ricci, era posto il tribunale e nella cui anticamera venivano recepite le deposizioni con anche l'ausilio della tortura e nel cui *hospitio* avevano luogo le riunioni delle varie congregazioni), un sito per costruire le carceri e gli alloggi degli inquisitori pro tempore, grazie anche ad una pena pecuniaria gravante su un ebreo.

Secondo il *Ruolo de' Patentati del Sant'Ufficio di Reggio*²⁰, datato 1689, il tribunale era composto da: un inquisitore generale, un notaio, 12 consultori, un procuratore fiscale, un avvocato dei rei, un medico e molte altre categorie cittadine. Il tribunale aveva giurisdizione sia sulla città che sulle sue vicarie foranee (in tutto quarantasei), rette ciascuna da un vicario, un notaio ed un mandatario.

Oggetto d'attenzione è anche la precaria situazione economica in cui si trovava spesso il tribunale: le esose spese riguardavano le carceri, la spedizione di missive a Roma, i libri, gli indumenti dell'inquisitore, ma in maggior misura, i viaggi che ricoprivano circa il 70% delle uscite complessive²¹ e ciò si può notare dalle numerose ordinanze emesse dalla sede romana²², la quale comandava ad altre città sedi di tribunali inquisitoriali di prestare un certo quantitativo di scudi romani alla sede reggiana per rimpinguarne le casse.

Con la morte di Carlo Giacinto Bellardi, l'ultimo inquisitore della città, il tribunale fu definitivamente soppresso nel 1780 e parte delle carte furono trasferite alla sede modenese fino alla cancellazione di quest'ultima nel 1785.

¹⁹ ANDREA DEL COL, *L'Inquisizione in Italia. Dal XII al XXI secolo*, Milano, Mondadori, 2006, p. 515.

²⁰ BIBLIOTECA PANIZZI DI REGGIO EMILIA, *Manoscritti reggiani*, filza 109.

²¹ ANDREA DEL COL, *L'Inquisizione in Italia...cit.*, p. 755-756.


²² ARCHIVIO DI STATO DI MODENA [d'ora in poi ASMo], *Inquisizione, Lettere della Sacra Congregazione all'Inquisitore di Reggio Emilia (1646-1786)* [d'ora in poi *Lettere della Sacra Congregazione*], bb. 260-262.

Dal caso Bolcini alla catalogazione dei processi reggiani

Successivamente all'analisi di un singolo caso per sollecitazione (il processo Bolcini), ai danni di un ecclesiastico, sorsero in me delle domande spontanee: i processi inquisitoriali possono essere considerati fonti di insegnamento alla rettitudine per tutte le categorie clericali (clero regolare e clero secolare)? Se veniva condannato un chierico, in seguito, tutti gli altri, avrebbero imparato da quel singolo errore?

Per rispondere a questi interrogativi ho trasferito le mie ricerche dall'Archivio Diocesano di Reggio Emilia (dove è custodito il processo Bolcini), all'Archivio di Stato di Modena dove sono conservate numerose lettere d'ordinanza inviate da Roma alla sede reggiana²³, datate 1646-1786. Grazie a queste missive e grazie ad un precedente lavoro di catalogazione²⁴, ho potuto ricostruire e schedare (per mezzo di un metodo di inventariazione elaborato da Andrea Del Col²⁵) circa 263 processi (di cui 161 rivolti contro personalità ecclesiastiche) svolti nel periodo che va dal 1646 al 1733.

Per avere un quadro globale della situazione appena descritta, si possono osservare i due grafici seguenti.



²³ ASMo, *Lettere della Sacra Congregazione*, bb. 260-262.

²⁴ MARIA GRAZIA CAVICCHI, *Lettere della Sacra Congregazione all'Inquisizione di Reggio Emilia (1646-1700)*, Università degli Studi di Bologna, Tesi di Laurea in Storia, relatore prof. ALBANO BIONDI., a.a. 1986-1987.

²⁵ ANDREA DEL COL, *L'inventariazione degli atti processuali dell'Inquisizione romana*, in *L'Inquisizione romana in Italia nell'età moderna. Archivi, problemi di metodo e nuove ricerche (...)*, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 19, Roma., Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale beni archivistici, 1991, p. 87-116.

Grafico 1: Processi del Tribunale dell'Inquisizione di Reggio Emilia (1646-1733)




Grafico 2: Reati commessi da ecclesiastici (1646-1733)

Come si può notare da questi due grafici, più della metà del totale dei processi ricostruiti è, come detto, rivolto contro chierici e la stragrande maggioranza per il reato di sollecitazione in confessionale, proprio come Bernardo Bolcini.

A conclusione di questa ricerca, comunque sempre in costante aggiornamento, si può rispondere alle domande menzionate poc' anzi: i processi inquisitoriali non furono un elemento importante per l'educazione alla incorruttibilità dell'animo degli ecclesiastici reggiani, per due semplici ragioni che si possono evincere dalle carte. Il primo motivo è la pratica della "spontanea comparizione" ampiamente utilizzata per evitare di incorrere in un processo e successivamente a delle pene troppo severe, facendo così concludere brevemente la pratica²⁶ (lo stesso lo fece il già ricordato Bolcini); la seconda ragione è l'appartenenza al ceto ecclesiastico²⁷: essere un

²⁶ CHRISTOFER F. BLACK, *Storia dell'Inquisizione in Italia. Tribunali, eretici, censura*, a cura di GIAN LUCA D'ERRICO, Roma, Carrocci, 2013, p. 111-116.

²⁷ MICHELE MANCINO-GIOVANNI ROMEO, *Clero criminale. L'onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiastici nell'Italia della Controriforma*, Roma-Bari, Laterza, 2013, p. 108-142.

chierico portava anche benefici a livello giudiziario, potendo essi essere giudicati da tribunali religiosi (spesso un sacerdote poteva evitare l'applicazione di una sentenza troppo rigida, appellandosi in secondo grado ad un tribunale episcopale o, se persisteva questa durezza nel verdetto finale, al tribunale del Sant'Uffizio il quale poteva sovvertire le decisioni emesse dai tribunali di primo grado, fino anche a concedere la piena assoluzione).

Sull'Inquisizione di Reggio Emilia c'è ancora molto da scoprire e, senza alcun dubbio, un completo lavoro di catalogazione dei processi avvenuti in questo tribunale darebbe corpo non solo ad un discorso più ampio sulla Congregazione del Sant'Uffizio reggiano in sé, ma anche uno studio maggiormente preciso sulle modalità di funzionamento dell'ente inquisitoriale estense.